



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Decreto n. 1839 del 09 marzo 2016**

**Attivazione di pratica equivalente nella Regione Marche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 novembre 2014 e dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, ed in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2; ove è previsto che, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente; con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati;

VISTA la nota della Regione Marche n. 0472880 del 30 giugno 2015 con la quale è stata indicata l'azione prevista nell'ambito della sottomisura 10.1 "inerbimento permanente delle superfici agricole . Azione 2 Margini erbosi multifunzionali" quale pratica equivalente da attivare sul proprio territorio regionale;

VISTA la nota della Commissione europea n. Ares(2015)40001447 del 29 settembre 2015 con la quale sono state richieste informazioni supplementari per quanto riguarda la pratica equivalente richiesta dalla Regione Marche;

VISTA la notifica delle informazioni supplementari specificate tramite il sistema ISAMM in data 30 novembre 2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n 1307/2013, la Commissione valuta se gli impegni agro ambientali assunti ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che si intendono applicare come pratica equivalente sono contemplati nell'elenco di cui all'allegato IX di tale regolamento, e, in caso contrario, ne dà comunicazione allo Stato membro mediante atto di esecuzione;

CONSIDERATO che i servizi della Commissione europea hanno informato in data 25 febbraio 2016, tramite posta elettronica, che la pratica equivalente notificata a seguito delle informazioni suppletive del 30 novembre 2015, non è oggetto di atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n 1307/2013;

RAVVISATA la necessità di consentire agli agricoltori operanti nella Regione Marche l'utilizzo della pratica equivalente all'inverdimento;

DECRETA

Articolo 1

Pratiche equivalenti autorizzate



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

1. Gli agricoltori possono avvalersi, quale pratica equivalente alle aree d'interesse ecologico, degli impegni assunti nell'ambito dell'azione prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione Marche - sottomisura 10.1 "inerbimento permanente delle superfici agricole . Azione 2 Margini erbosi multifunzionali" illustrati nella scheda allegata.
2. Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 640/2014, la sezione III del medesimo regolamento si applica *mutatis mutandis* alla pratica equivalente di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 marzo 2016

f.to Maurizio Martina



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## Scheda descrittiva della pratica equivalente

<b>Pratiche di inverdimento (articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013) – pratica equivalente (allegato IX)</b>	<b>Riferimento al tipo di operazione</b>	<b>Descrizione degli impegni</b>
III Aree d'interesse ecologico-3) Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate.	PSR Regione Marche Sottomisura 10.1 – Azione 2. Margini erbosi multifunzionali	<p>Il PSR della Regione Marche prevede, nell'ambito della misura 10 "Pagamenti climatico ambientali" - sottomisura 10.1 Inerbimento permanente delle superfici agricole - Azione 2 Margini erbosi multifunzionali, l'inerbimento di porzioni di SAU aziendale, attraverso la semina di una specifica miscela di sementi a fioritura scalare. Gli impegni consistono in:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. la conversione di almeno il 10% dei seminativi aziendali (esclusi i prati avvicendati) a superficie inerbita. Nel caso in cui questa operazione sia utilizzata come pratica equivalente, l'agricoltore deve rispettare il requisito indicato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 - punto III. e applicare tale pratica su almeno il 5% dei seminativi dell'azienda, ovvero nella percentuale rivista ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento;</li><li>2. la distribuzione della superficie inerbita in strutture lineari di massimo 10 metri di larghezza poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo;</li><li>3. la semina con le seguenti essenze; miscuglio di trifogli, medica, sulla, lupinella e colza;</li><li>4. lo sfalcio della superficie inerbita una volta l'anno, entro il termine della fioritura, seconda decade di giugno, per permettere il mantenimento dell'equilibrio vegetazionale tra le essenze erbacee e il perdurare del cotico erboso nel periodo di impegno;</li><li>5. l'assenza di produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo;</li><li>6. il divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.</li></ol> <p>La misura è applicata all'interno di Accordi agroambientali di area per cui è richiesta la presentazione di un progetto aziendale relativo alla collocazione delle fasce inerbite approvato dal soggetto promotore dell'accordo e coerente con la situazione ambientale dell'area su cui insiste il medesimo accordo.</p>